

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1969)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 5 marzo 1975 (V. Stampato n. 3370)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(FORLANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1975*

---

**Costruzione e ammodernamento di mezzi navali  
della Marina militare**

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della marina militare.

Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della marina militare nonchè l'elenco degli enti, delle società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di concessione di cui al successivo articolo.

**Art. 2.**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Ministro della difesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante contratti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, società od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia.

L'ente, società od impresa cui è stata conferita la concessione o l'appalto ha facoltà di avvalersi — per la produzione, fornitura o montaggio, da indicarsi nell'atto di concessione o nel contratto di cui al precedente comma, di apparecchiature di particolare natura — di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa.

Per i progetti e i contratti nonchè per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il Comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro della difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal Capo di Stato maggiore della marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

### Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo

comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 4.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà iscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di:

esercizio 1975	lire milioni	30.000
esercizio 1976	lire milioni	50.000
esercizio 1977	lire milioni	80.000
esercizio 1978	lire milioni	135.000
esercizio 1979	lire milioni	155.000
esercizio 1980	lire milioni	145.000
esercizio 1981	lire milioni	135.000
esercizio 1982	lire milioni	110.000
esercizio 1983	lire milioni	95.000
esercizio 1984	lire milioni	65.000

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.